



REP. N.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CREMA

PROVINCIA DI CREMONA

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO COMPRENSIVO DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EX
UNIVERSITA’ ED EX STABILIMENTO OLIVETTI**

CIG 981628811F - CUP B91J21000050007;

CIG 9816334713 - CUP B94D22000140006;

CIG 9817175D15 - CUP B98I21000790001;

(il presente documento costituisce uno schema suscettibile di variazioni – le condizioni sostanziali del medesimo, tuttavia, integrando la parte normativa della aggiudicazione posta a base di gara, non potranno essere modificate)

L’anno duemilaventitré (2023), il giorno ... (xx) del mese di MESE (xx) presso la Sede Municipale del Comune di Crema, in n., **avanti a me**, **Segretario Generale**, a questo autorizzato ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, senza l’assistenza dei testimoni, ai quali i componenti di comune accordo tra loro e con il mio consenso hanno rinunciato, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:

1), nato a il _____, domiciliato per la carica a presso la Sede Municipale, in qualità didel Comune di Crema, (Codice Fiscale 91035680197 - Partita IVA 00111540191 – pec protocollo@comunecrema.telecompost.it), corrente ivi corrente in Piazza Duomo 25, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta

- di seguito **Comune, Ente, Municipio, Amministrazione** o **Committente**

2), nato a il XX/XX/XXXX, residente a(.....) in Via, n., il quale dichiara di essere legale rappresentante/Procuratore della **Società**, **con sede in** (.....) **Via/Piazza**, n., (Codice Fiscale - Partita IVA..... - PEC), e di agire in rappresentanza della stessa,

- nel prosieguo **Aggiudicatario, Appaltatore** o **Operatore**

Detti componenti della cui identità personale, capacità e qualifica io Segretario Generale sono certo, con quest’atto convengono quanto segue:

pre m e s s o c h e

1) con Deliberazione giuntale n. ____ del _____, il Comune ha deliberato l'affidamento, mediante appalto integrato, della realizzazione degli interventi descritti in allegato, mediante appalto integrato comprendente la progettazione esecutiva e i lavori;

2) con Determinazione n _____, è stato deliberato dal Comune di procedere all'affidamento mediante procedura aperta, da svolgersi in forma telematica tramite la Piattaforma Regionale "Sintel", e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

3) la procedura è stata affidata a Consorzio Informatica e Territorio S.p.A., quale centrale unica di committenza;

4) il Comune ha ritualmente approvato il Capitolato speciale;

5) la CUC ha dato corso a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, pubblicata su SINTEL in data 15 maggio 2023 con scadenza il 26 giugno 2023;

6) l'intera procedura è stata espletata mediante l'utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata "Sintel", con l'ausilio di sistemi informatici e modalità di comunicazione in forma elettronica;

7) entro il termine stabilito dal bando di gara hanno presentato offerta n. (*in lettere*) società e precisamente:

-

-

-

8) con verbale delle operazioni di gara n. del XX/XX/XXXX, il Presidente della Commissione, preso atto del punteggio complessivo di/100 punti riportato da con sede legale a (.....) (.....) in, - C.F. e P. IVA n....., ha proposto la aggiudicazione in favore della medesima;

9) all'esito della positiva conclusione del procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Impresa e di tutte le altre verifiche indicate dal Codice Appalti, con determinazione dirigenziale n. 2023/....., del XX/XX/XXXX è stata disposta la aggiudicazione in favore della predetta società;

10) è stata acquisita dal Ministero dell'Interno - Banca Dati Nazionale Unica Della Documentazione Antimafia - l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.LGS 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni, attestante l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.LGS 159/2011 e delle situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

11) la Aggiudicataria attesta di possedere tutte le autorizzazioni, licenze e permessi necessari allo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere oggetto del presente contratto, gravando sulla medesima tutti gli adempimenti e gli oneri relativi al loro rilascio e rinnovo;

12) l'Aggiudicatario, partecipando alla procedura, ha espressamente accettato tutte le condizioni negoziali, ivi comprese quelle enunciate nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale, che costituiscono parte integrale e sostanziale della presente convenzione. L'Aggiudicatario dichiara espressamente, con la sottoscrizione della presente convenzione, di conoscere e accettare, quale parte integrante della stessa, tutti gli atti e documenti relativi alla gara;

13) L'intervento, ai fini della rendicontazione e delle differenti fonti di cofinanziamento, è suddiviso in tre stralci facenti capo a tre CIG e tre CUP differenti. Si tratta tuttavia di un progetto unitario;

14) L'**Aggiudicatario** ha valutato la necessità di organizzare il servizio e successivamente le opere in modo tale da rispettare i diversi termini previsti per il mantenimento dei contributi già stanziati che rendono possibile l'intervento, e che ne costituiscono condizione essenziale, dichiarando di accettare tale impegno;

15) l'**Aggiudicatario** ha valutato la necessità di aver predisposto il cantiere e avviato i lavori (nella parte inerente la rimozione dei controsoffitti nell'ala B, vuota e inutilizzata, e quindi immediatamente accessibile) entro il quindici agosto, e che tale termine è assolutamente improrogabile, dichiarando di accettare tale impegno;

16) l'**Operatore** ha eseguito il sopralluogo e valutato attentamente la sostenibilità dell'offerta, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto;

17) Il Comune di Crema agisce in proprio e anche quale capofila - con riferimento al progetto "EX O. HUB dell'innovazione" presentato alla Fondazione Cariplo, e beneficiario di contributo a fondo perduto nell'ambito del bando "Interventi Emblematici Maggiori 2020", siccome comunicato il 15 settembre 2021, CUP B91J21000050007 – in esecuzione dell'Accordo di Partenariato Operativo stipulato il 29 dicembre 2021, con Politecnico di Milano, Provincia di Cremona, ACSU e Camera di Commercio di Cremona.

rilevato che

A) non risultano sussistere impedimenti alla stipula del presente contratto;

B) l'**Operatore** ha dichiarato in sede di gara di non versare in alcuna condizione ostativa alla stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione;

C) le verifiche, disposte ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, relativamente alle suddette dichiarazioni, sono state tutte acquisite dagli Enti competenti;

D) sono state rispettate le norme in tema di *stand still*, e per conseguenza la aggiudicazione ha acquisito efficacia;

E) nelle more della stipula del presente contratto, d'intesa tra le parti, per le ragioni dettagliate nel disciplinare, è stato disposto l'avvio del servizio di progettazione e sono stati consegnati i lavori – limitatamente alla cantierizzazione e alla rimozione dei controsoffitti nell'ala B -, con riserva di legge;

F) sussistono tutte le condizioni per la regolare stipulazione del contratto;

t a n t o p r e m e s s o

le parti, di comune accordo, convengono di stipulare quanto segue:

1. Documentazione contrattuale – estensione obblighi.

1.1 – Costituiscono parte integrante del presente contratto il disciplinare di gara, il capitolato speciale, la offerta tecnica ed economica formulata dall'aggiudicatario, il piano riguardante la clausola sociale, i chiarimenti forniti nel corso della procedura, e ogni altro atto o documento facente parte della procedura di gara, a provenienza della CUC, del Comune e dell'aggiudicatario.

1.2 – Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

1.3. - Sottoscrivendo il contratto, l'**Aggiudicatario** dichiara di assumere tutti gli obblighi, le obbligazioni, i doveri e gli oneri dallo stesso derivanti – siccome tutti gli obblighi di condotta della presente convenzione, anche in assenza di espresso richiamo – per sé, per i propri amministratori, gestori, collaboratori, soci e dipendenti, per le ausiliarie e subappaltatori e per i loro amministratori, gestori, collaboratori, soci e dipendenti, e per qualsiasi terzo coinvolto a qualsivoglia titolo nella gestione del servizio.

2. Oggetto. Ammontare del contratto

2.1 - Il Comune di Crema concede all'**Appaltatore**, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori meglio dettagliati negli allegati (che il medesimo dichiara di conoscere e accettare, quale parte integrante del presente contratto), e relativi alla riqualificazione dell'ex università ed ex stabilimento Olivetti.

2.2 - Il progetto, da intendersi unitario, è suddiviso in tre stralci in relazione alle fonti di cofinanziamento e alla diversa rendicontazione:

- CIG 981628811F CUP B91J21000050007 (Progetto "Ex O. HUB dell'Innovazione")
- CIG 9816334713 CUP B94D2200014006 (*Rigenerazione urbana Regione Lombardia – Progetto di Ristrutturazione, Riqualificazione Funzionale e Valutazione Vulnerabilità Sismica ex Olivetti*);
- CIG 9817175D15 CUP B98I21000790001 (*Rifunzionalizzazione ala B edificio ex Olivetti*).

La esecuzione sia del progetto che delle opere dovrà avvenire in modo da consentire la rendicontazione separata di ciascuna fra le tre parti diverse e il rispetto dei termini previsti per ognuna d'esse. Le fatture inerenti alla progettazione e la esecuzione lavori, siccome i computi

metrici e ogni altro documento che inerisca la rendicontazione, la contabilità, dovrà essere suddivisa fra le tre parti indicate, e precisare CIG, CUP e nome dello stralcio.

2.3 – A pena di risoluzione di diritto, che potrà essere fatta valere mediante semplice comunicazione a mente dell'art. 1456 cod. civ., l'**Appaltatore** dovrà dare esecuzione al contratto in armonia e nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia, regionali, nazionali e/o comunitarie.

2.4. – L'importo contrattuale assomma a euro _____, di cui:

- Euro _____ per lavori (comprensivo di euro _____ per costi di manodopera);
- Euro _____ per oneri di attuazione dei piani di sicurezza;
- Euro _____ quale corrispettivo per la progettazione esecutiva.

L'importo è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.

2.5 – Il contratto è stipulato a corpo e, salve le revisioni prezzi previste dalla legge come obbligatorie e nei limiti delle stesse, l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere richiesta dall'**Appaltatore** alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità dei lavori.

2.6 – Il Comune si riserva di incaricare – senza svolgimento di ulteriore procedura - la **Aggiudicataria** anche dei seguenti lavori (per un valore di euro _____ pari al _____ % del valore dell'appalto): _____. In tale evenienza, l'**Appaltatore** dovrà eseguire dette opere aggiuntive alle medesime condizioni offerte e pattuite.

3. Condizioni del contratto

3.1 – L'appalto è concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché degli allegati e delle previsioni delle tavole progettuali, che l'**Operatore** dichiara di conoscere e di accettare, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

3.2 – Non costituiscono parte integrante del contratto il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto definitivo posto a base di gara e approvato dalla committente, anche qualora adeguati o modificati in sede di validazione o approvazione; sono altresì estranee al contratto le quantità delle singole lavorazioni indicate negli atti progettuali o nell'offerta.

3.3. – È parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari proposto dall'Aggiudicatario in sede di gara, eventualmente corretti ai sensi dell'art. 119, settimo comma, DPR 207/2010 e s.m.i., che integrano il progetto definitivo presentato in sede di gara e approvato dalla Stazione appaltante, adeguati o modificati in sede di validazione o approvazione, in relazione a quanto previsto nel presente contratto circa le variazioni e i lavori eventuali.

4. Domicilio. Pagamento diretto dei subappaltatori.

4.1. – L'Appaltatore elegge domicilio, a ogni effetto di legge e contrattuale, in _____, PEC _____.

4.2. – I pagamenti all'aggiudicatario saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente _____, IBAN _____.

4.3. – Si precisa che i subappaltatori saranno pagati direttamente dal Comune di Crema, secondo quanto previsto dall'art. 57 del Capitolato Speciale e dalle successive disposizioni del presente contratto.

5. Sospensione. Tutela sinallagmatica. Condizione per le azioni dell'appaltatore.

5.1. – Fatti salvi i casi di sospensione disposta dalla Direzione lavori o dal Comune di Crema, la progettazione e i lavori dovranno essere garantiti a fronte di ogni indisponibilità o criticità. Servizio e lavori non potranno in alcun modo e per qualsiasi titolo o causa essere interrotti dall'**Appaltatore**, neppure in ipotesi di inadempimento della amministrazione e/o a mente dell'art. 1460 cod. civ. – salvo il diritto di tutela giurisdizionale. A tal fine, l'**Aggiudicatario** rinuncia ad avvalersi della sospensione di cui all'art. 1460 cod. civ. e a ogni forma di tutela sinallagmatica, fermo il diritto di far valere in giudizio eventuali ragioni.

5.2 - La sospensione a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa del servizio e dei lavori determinerà la decadenza e la risoluzione di diritto del contratto, che il Comune potrà far valere mediante comunicazione a mente dell'art. 1456, secondo comma, cod. civ., che l'**Aggiudicatario** riconosce applicabile al presente contratto, siccome chiarito da Cass. Civ., 21740/2016, e C.A. Brescia, 30 gennaio 2023.

5.3 – L'**Appaltatore** potrà far valere in giudizio eventuali contestazioni o ragioni, o domande, solo se in regola con la esecuzione del contratto.

6. Termini.

6.1. – Tutti i termini pattuiti sono essenziali e improrogabili, stanti le gravissime conseguenze che il loro rispetto potrebbe avere per le amministrazioni interessate, e la lesione degli interessi pubblici che ne deriverebbe.

6.2. – La progettazione esecutiva e i lavori di cantierizzazione e di rimozione dei controsoffitti relativi all'ala B hanno avuto inizio subito dopo la aggiudicazione, con riserva di legge.

6.3. – I termini pattuiti con l'Aggiudicatario, in quanto indicati nell'offerta, sono i seguenti:

A) l'intero progetto esecutivo dovrà essere consegnato per la validazione e approvazione entro il _____;

B) Rigenerazione Urbana Regione Lombardia – Progetto di Ristrutturazione, Riqualficazione Funzionale e Valutazione Vulnerabilità Sismica ex Olivetti – CIG 9816334713 CUP B94D22000140006

- I. Cantierizzazione e inizio dei lavori di rimozione dei controsoffitti dell'Ala B entro il _____;
 - II. salva possibile proroga per un periodo massimo di nove mesi, ove richiesta e ottenuta dalla Regione, ultimazione dei lavori entro il _____;
- C)** Ex O. HUB dell'innovazione – CIG 981628811F CUP B91J21000050007: ultimazione dei lavori entro il _____;
- D)** Rifunionalizzazione ala B edificio ex Olivetti – CIG 9817175D15 CUP B98I21000790001
- I. ultimazione del 30% delle opere entro il _____;
 - II. ultimazione dell'opera entro il _____.

6.4 – Il progetto esecutivo è tempestivamente validato e approvato dalla stazione appaltante entro il termine ordinatorio di 45 giorni dal ricevimento. Ove lo ritenga necessario, il responsabile del procedimento potrà disporre che l'appaltatore provveda alla effettuazione di studi o indagini ulteriori o più approfonditi, o di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno in favore dell'Appaltatore. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo.

6.5. – Laddove il progetto esecutivo non fosse meritevole di approvazione, la Stazione appaltante si riserva di risolvere il contratto per inadempimento, in danno all'**Appaltatore**, con semplice comunicazione a mente dell'art. 1456 cod. civ., costituendo tale condotta causa di risoluzione espressa. In alternativa, la stazione potrà concedere un termine perentorio per la modifica del progetto. Si precisa che la mancata approvazione del progetto esecutivo in nessun caso esenterà l'**Operatore** – ove il **Comune** non risolvesse l'appalto ma concedesse il termine perentorio di cui al precedente periodo – dal rispetto dei termini di cui all'articolo 6.3.

7. – Penali e premio di accelerazione

7.1. – Nel caso di mancato rispetto di uno fra i termini di cui all'articolo 6.3, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, viene applicata una penale pari al 1 per mille (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che non può comunque superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale.

7.2. - La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

7.3 – La penale non pregiudica il diritto della amministrazione alla risoluzione in danno – mediante semplice comunicazione a mente dell'art. 1456, secondo comma, cod. civ. – e al risarcimento del maggior danno.

7.4 – All'Appaltatore sarà attribuito - in misura pari alle penali nei limiti di quanto disponibile nella voce *imprevisti* del Quadro Economico -, per un massimo di quindici giorni complessivi, considerando la anticipazione complessiva rispetto a tutti i termini pattuito, un premio di accelerazione.

8. – Oneri dell'appaltatore

8.1. – Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri, doveri, obblighi e obbligazioni previste dal Capitolato, dagli allegati tecnici, da tutti gli atti di gara, nonché quelli imposti per legge o regolamento.

8.2. – In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e per ciò a carico dell'Aggiudicatario, le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori, e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano occorrere, fino alla emissione del certificato di collaudo;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino alla emissione del certificato di collaudo;
- i) tutto quanto previsto dall'articolo 59 del capitolato, conosciuto dalle parti e da intendersi qui richiamato, trascritto, confermato ed espressamente accettato.

8.3. – L'Appaltatore è responsabile della sicurezza, anche verso terzi, della disciplina e del buon ordine del cantiere, e ha l'obbligo di osservare e far osservare le norme di legge e di regolamento. Il cantiere dovrà essere correttamente recintato, dotato della necessaria cartellonistica, e completamente messo in sicurezza secondo le norme vigenti e i più elevati standard.

8.4 – La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo disposizioni secondo le opere da eseguire. La assunzione della direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni del delegato.

8.5 – L'Appaltatore, mediante il direttore di cantiere, assicura la organizzazione, gestione tecnica e conduzione del cantiere. Il direttore lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore – e dei subappaltatori o ausiliarie – per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in ogni caso responsabile dai danni causati da detti soggetti.

9. – Sospensioni e riprese

9.1. – In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

9.2. - La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle Amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

9.3. - La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

9.4. - Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

9.5 - L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

9.6. - Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 107, commi 1, 2 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016, e dovute a

colpa della stazione, l'esecutore ha diritto di concordare il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base dei criteri di legge.

9.7. - In tutti i casi di sospensione, da qualunque causa determinata, la DL dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

9.8. - Non appena cessate le cause della sospensione la DL ne dà comunicazione tempestiva al RUP il quale, altrettanto tempestivamente dispone la ripresa dei lavori e indica il nuovo termine contrattuale ove differito. Entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, la DL procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

9.9. - Se l'appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, egli può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni alla DL perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

9.10. - Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nello stesso verbale di sospensione e anche nel successivo verbale di ripresa dei lavori, al momento della loro sottoscrizione. Alla mancata iscrizione consegue irrimediabilmente il diritto a formulare contestazioni di qualunque genere sulla sospensione o sulla ripresa.

9.11. - Fuori dai casi predetti e salve chiusure imposte dalla autorità, anche in ipotesi di sopravvenienze di qualsivoglia tipo, disposizioni sanitarie o di legge che impongano distanziamenti, protocolli, misure anticontagio, e di qualsiasi altra circostanza, prevedibile o non prevedibile, l'Appaltatore non potrà sospendere le proprie prestazioni, ma avrà l'obbligo di attivarsi per proseguire le medesime, senza soluzione di continuità.

10. – Contabilità

10.1. – La contabilità è tenuta a norma di legge.

10.2. – L'aggiudicatario si impegna:

- a redigere tre computi metrici estimativi, uno per ciascun lotto funzionale;
- a tenere tre distinti registri, contabilità, e in generale tre distinte documentazioni di cantiere, suddivise per i tre lotti funzionali;
- a imputare correttamente ogni evento, costo, prezzo o altro al relativo lotto funzionale.

10.3. – La contabilità dei lavori a corpo e a misura è effettuata in contraddittorio, secondo quanto previsto dal capitolato. Se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di sottoscrivere i relativi libretti o brogliacci, il direttore lavori procede alla presenza di due testimoni, che sottoscriveranno tali libretti o brogliacci

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 53, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013;
- b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo. Stante la previsione del pagamento diretto ai subappaltatori, è sufficiente una dichiarazione del subappaltatore di non vantare crediti nei confronti dell'appaltatore;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) all'acquisizione, ai fini dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell'attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all'ultima mensilità utile.
- e) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;

12.5. - In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 61, comma 2 (Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera).

12.6. - Per il pagamento nei confronti dei subappaltatori, si rinvia a quanto previsto nel Capitolato, da intendersi conosciuto e qui richiamato, trascritto e confermato.

13. – Collaudo, gratuita manutenzione.

13.1. - Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro sei mesi dalla ultimazione dei lavori inerenti ciascun lotto funzionale, ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo decorsi due anni dalla emissione. Trascorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, anche se l'atto formale di approvazione non intervenga nei successivi due mesi.

13.2. - Salvo quanto disposto dall'art. 1669 cod. civ. e dalle norme contrattuali, ivi comprese le disposizioni del Capitolato, e fermo l'obbligo di postuma decennale, l'appaltatore risponde per la difformità dei vizi dell'opera, anche se riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato assuma definitività, esclusi ogni altro onere o decadenza in capo alla amministrazione.

13.3. - L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto sino alla approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo, ferma la facoltà della committente di richiedere la consegna anticipata dell'opera o di parte di essa.

14. – Clausola risolutiva espressa.

14.1. - Il Comune ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 cod. civ., di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, mediante semplice comunicazione ai sensi dell'art. 1456, secondo comma, codice civile con incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nei casi previsti nei singoli articoli, e in generale nelle seguenti ipotesi:

- a) cessione, anche parziale, del contratto, o subappalto, anche parziale, dello stesso;
- b) mancata collaborazione alla attività di controllo della amministrazione o di altre autorità;
- c) gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute dei lavoratori o di terzi;
- d) sospensione del servizio o dei lavori fuori dai casi consentiti;
- e) reiterate infrazioni contrattuali soggette a penalità, formalmente contestate e conclusesi con avvenuta applicazione delle stesse;
- f) mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente;
- g) mancato rispetto dei contratti collettivi;
- h) perdita dei requisiti minimi previsti per la aggiudicazione;
- i) accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;
- j) fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;
- k) ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto, ai sensi dell'art. 1453 del cod. civ.;
- l) significativa variazione delle condizioni patrimoniali dell'aggiudicatario;
- m) violazione delle norme in tema di tracciabilità e antiriciclaggio, e dell'art. 24 della presente convenzione;
- n) violazione delle norme di legge o contrattuali in tema di subappalto;
- o) mancato rispetto dei termini, inderogabili o fondamentali;
- p) vizi nella progettazione esecutiva (per i quali l'appaltatore è responsabile);
- q) inadempimento alle disposizioni della Direzione Lavori circa i tempi di esecuzione;
- r) manifesta incapacità o inidoneità, anche legale, nell'esecuzione dei lavori;
- s) rallentamento dei lavori in misura tale da porre in pericolo il rispetto dei termini previsti;
- t) non rispondenza di quanto fornito alle specifiche di contratto;
- u) ogni altro caso previsto dalla legge o dalla lex specialis e dal capitolato;
- v) decadenza dall'attestazione SOA;
- w) mancata consegna della progettazione esecutiva, o consegna di progettazione esecutiva non approvabile;
- x) mancato adempimento all'obbligo di far rispettare a subappaltatori, ausiliari e terzi tutte le norme di legge, contrattuali, regolamentari.

14.2. - In tali casi il Comune potrà risolvere di diritto il contratto comunicando all'**Aggiudicatario** con comunicazione via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.

14.3. – Il valersi della immediata risoluzione è una facoltà del Comune. La concessione, ove possibile, di un termine per eliminare la problematica, siccome la tolleranza, non implicheranno in alcun modo rinuncia alla clausola risolutiva espressa.

15. – Competenza esclusiva - Controversie

15.1. - Per ogni controversia che non sia devoluta al Giudice Amministrativo, inerente al presente contratto e (a titolo esemplificativo) alla sua esecuzione, formazione, attuazione, risoluzione, validità, nullità, recesso, interpretazione, e in ogni caso al medesimo connesso, sarà competente in esclusiva il Tribunale di Cremona. Ove, per materia o valore, la controversia fosse di pertinenza del Giudice di Pace, sarà competente in esclusiva l'Ufficio di Crema.

15.2. - Laddove compatibili, le parti tenteranno di risolvere ogni dubbio o questione dando applicazione dei principi sottesi al D. Lgs. 36/2023, fermo restando che la disciplina applicabile è data dal D. Lgs. 50/2016.

15.3 - L'appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione e fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve di cui all'art. 3, co. 1, del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio della direzione lavori, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare sviluppo dei lavori.

15.4 - Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sull'esecuzione dei lavori, il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al Responsabile unico di procedimento (RUP) le contestazioni insorte. Il Responsabile unico di procedimento (RUP), convocate le parti e promosso in contraddittorio con le stesse l'esame della questione entro quindici (15) giorni dalla comunicazione impartisce le disposizioni di servizio al direttore dei lavori per risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e l'appaltatore.

15.5. - Il direttore dei lavori comunica con ordine di servizio le determinazioni del Responsabile unico di procedimento (RUP) di cui al precedente comma 2 all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva con le seguenti modalità ed effetti.

15.6. - L'appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l'onere di iscrivere riserva, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. Per atto idoneo si intendono i seguenti atti:

- ordine di servizio;
- il processo verbale di consegna dei lavori;
- il registro di contabilità;
- il processo verbale di sospensione dei lavori;
- il processo verbale di ripresa dei lavori;
- il certificato di ultimazione dei lavori;
- il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione.

15.7. - L'appaltatore, quando intende iscrivere riserva, deve farlo nel giorno in cui l'atto stesso gli viene presentato, e salvo quanto previsto per il certificato di collaudo, ovvero per il certificato di regolare esecuzione nei casi in cui quest'ultimo può sostituire il certificato di collaudo, dall'art. 233 del DPR n. 207/2010.

15.8. - Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve scrivendo e firmando le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente iscritte nel registro di contabilità e successivamente non confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Nel conto finale devono comunque essere confermate tutte le riserve in precedenza iscritte che, ove non confermate, si intendono abbandonate.

15.9. - Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute.

15.10. - La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

15.11. - Il direttore dei lavori, nei successivi 15 (quindici) giorni dall'esplicazione della riserva ai sensi del precedente comma 5, primo capoverso, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, il direttore dei lavori incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

15.12. - Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

15.13. - Il registro di contabilità deve essere firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

15.14. - Nel caso in cui l'appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le proprie riserve nel modo e nei termini sopra indicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

15.15. - Fermo quanto in precedenza previsto, specifiche ipotesi di iscrizione di riserva si hanno:

- in ipotesi di richiesta di pagamento per tardiva consegna dei lavori, a norma dell'art. 5, co.

14, primo periodo, del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018; la richiesta deve essere formulata dall'appaltatore a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità e con le modalità di cui al comma 4 e ss. del presente articolo;

- in caso di mancata accettazione dei nuovi prezzi da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 8, co. 6, del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, ove quest'ultimo non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati;
- nella evenienza di sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 10, co. 5, D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, le contestazioni dell'appaltatore sono iscritte, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione dei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione, ai sensi dell'art. 10, co. 4, terzo periodo, del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, la diffida proposta da quest'ultimo è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa dei lavori. La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all'appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale; in ogni caso, la riserva deve essere esplicita nei 15 (quindici) giorni successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio;
- in ipotesi di perizia suppletiva accompagnata da atto di sottomissione, quando l'appaltatore manifesti il proprio motivato dissenso, esplicitando apposita riserva nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'atto, a pena di decadenza. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, la riserva di cui sopra è iscritta anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva, con precisa indicazione delle cifre di compenso cui l'appaltatore ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Le riserve non espressamente iscritte nel registro di contabilità e successivamente non confermate sul conto finale si intendono abbandonate

16. – Lavoro, previdenza, assistenza

16.1. - L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime

l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

16.2. - Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del presente Capitolato Speciale.

16.3. - In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

16.4. - Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

16.5. - Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

16.6. - La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

16.7. - L'appaltatore e, tramite di esso i subappaltatori e i subaffidatari, devono informare quotidianamente la DL del numero, del nominativo e delle posizioni contrattuali di tutti i lavoratori presenti in cantiere, ai fini dell'annotazione sul giornale dei lavori e del controllo e verifica del rispetto delle condizioni di cui al comma 1.

16.8. - La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all'articolo 66, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

16.9. - Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.

16.10. - Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all'articolo 58.

16.11. - Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
- b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 36 e 37 del presente Capitolato Speciale;
- c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
- d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 36 e 37 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

16.12. - Fermo restando quanto previsto all'articolo 63 del capitolato, nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

16.13. - L'Aggiudicatario dovrà attenersi e rispettare scrupolosamente ogni disposizione di legge, amministrativa, della DL, nonché quanto previsto dal capitolato, in tema di sicurezza dei lavoratori (e anche di qualsivoglia altro terzo).

16.14. - L'appaltatore è in ogni caso tenuto a presentare il DUVRI, eventuali proposte integrative al PSC, e un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene le scelte autonome e relative alla responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento.

16.15. - Il PSC di cui al capitolato forma parte integrante del contratto, come anche le proposte integrative e il piano complementare.

16.16. - L'Appaltatore dichiara, assumendosene l'impegno, che tutte le lavorazioni – ivi comprese quelle oggetto di subappalto o eseguite da ausiliarie – saranno eseguite secondo il principio *incident and injury free*

17. Adempimenti in materia antimafia e penale

17.1. – Fermo e richiamato quanto previsto dal capitolato, il venire meno, nel corso dell'affidamento, delle condizioni di insussistenza dei divieti o delle decadenze di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero la acquisizione di informazioni di valore interdittivo in esito a verifiche eseguite dalla Prefettura comporterà la immediata risoluzione del contratto e la applicazione delle sanzioni previste.

17.2. – L'Aggiudicatario dichiara che la sua partecipazione alla gara, e la sottoscrizione del presente contratto, hanno comportato il protocollo di legalità previsto nel disciplinare.

18. Subappalto

18.1. – Il subappalto, anche parziale, delle prestazioni oggetto del presente appalto è vietato, salvo intervenga specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione committente. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

18.2. - In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici l'impresa mandante può stipulare direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, purché l'autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall'impresa mandataria.

18.3. - Ai sensi dell'art. 105, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Ai sensi dell'art. 105, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario sono le seguenti:

18.3. - In caso di violazione del divieto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto per colpa dell'appaltatore ponendo a carico dello stesso il risarcimento di ogni danno e spesa dell'Amministrazione.

18.4. - Nei casi in cui l'Amministrazione committente rilevi, a seguito dei controlli effettuati, che il subappaltatore, al momento della richiesta di autorizzazione, non era in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, procede alla revoca della predetta autorizzazione e la segnalazione del fatto alle autorità competenti.

18.5. - Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono impiego di mano d'opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro, e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

18.6. - Ai sensi dell'art. 105, co. 3, lett. c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016 non si configurano come attività affidate in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), tra le

altre, le seguenti categorie di forniture o servizi: le prestazioni rese in favore di soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

18.7. - I contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla pubblicazione della procedura d'appalto di cui alla lett. c-bis) dell'art. 105, co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 dovranno essere depositati presso l'Amministrazione prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

18.8. - È obbligo dell'appaltatore di comunicare al Direttore dei Lavori, e per conoscenza all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

18.9. - Se durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è incompetente o indesiderabile, al ricevimento della relativa comunicazione scritta, l'appaltatore dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del contratto di subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore.

18.10. - La risoluzione di tale subappalto non darà diritto all'appaltatore ad alcun risarcimento di danni o perdite o alla proroga della data fissata per l'ultimazione delle opere.

18.11. - Ai sensi dell'art. 105, co. 14 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 49, co. 1, lett. b), della Legge n. 108/2021, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore.

18.12. - Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi così come previsto dall'art. 105 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

18.13. - La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

18.14. - Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

18.15. - Fermo restando quanto previsto all'articolo 56, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con

posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

18.16. - Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 47 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

18.17 - La Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei subappaltatori e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

18.18. - I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore;
- b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 38, comma 2 del Capitolato, relative al subappaltatore;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) alle limitazioni di cui all'articolo 60 del Capitolato;
- e) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro senza ribasso, ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti.

18.19. - La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

- a) l'importo degli eventuali Costi di sicurezza (CSC) da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'articolo 47, comma 4, lettera b);
- b) il costo della manodopera (CM) sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;
- c) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), numero 2), e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto Regolamento generale.

18.20. - Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera l'appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276/2003.

18.21. - Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è

automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
- b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del CSE e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
- c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
- d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.

18.22. - La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 8, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

18.23. - L'Aggiudicatario, in ogni caso, si assume la responsabilità e si obbliga a:

- a verificare che il subappaltatore sia in regola con tutte le normative in tema di dipendenti, trattamenti e assicurazioni obbligatorie;
- a consegnare DURC del subappaltatore;
- a prevedere che il subappaltatore consenta ogni verifica al Comune;
- a fornire copia al Comune delle medesime assicurazioni, stipulate dal subappaltatore, previste per l'appaltatore, in relazione alle attività di competenza;

19. Garanzia definitiva

19.1. - L'appaltatore ha prestato, a garanzia dell'adempimento degli obblighi nascenti dal contratto _____.

19.2. - La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento della esecuzione dei lavori, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

19.3. - Il restante 20% cesserà d'avere effetto e sarà automaticamente svincolato alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.

19.4. - La garanzia deve essere integrata ogni volta in cui la stazione appaltante abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale. Il mancato reintegro non può essere sottoposto a eccezione o condizione alcuna, e dovrà avvenire anche in ipotesi di ritenuto inadempimento della stazione appaltante o di illiceità della escussione – fermo il diritto ad agire giudizialmente, a condizione che l'appaltatore sia in regola con l'obbligo di reintegro e con l'adempimento.

20. Assicurazioni

20.1. – L'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali alla sua proprietà, sia per quanto concerne i terzi, i beni o le cose, che siano conseguenza o comunque collegati alla esecuzione del contratto (ivi compresi quelli derivanti da errori nella progettazione esecutiva), sollevando da ogni responsabilità la Stazione appaltante.

20.2. – A tal fine, prima di ottenere la consegna dei lavori relativi all'ala B in pendenza di contratto, l'Aggiudicatario ha stipulato idonee polizze C.A.R. (Contractor All Risks) conformi al capitolato speciale:

A) Danni alle cose

a.1) “Opere ed Impianti permanenti e temporanei oggetto del contratto”

a.2) “Opere ed impianti preesistenti”

a.3) “Costi di demolizione e sgombero”

euro _____

B) RCT: euro _____

C) Polizza postuma decennale: euro _____

Ha inoltre consegnato le polizze previste per il servizio di progettazione.

Tali documenti devono intendersi parte fondamentale dell'accordo.

20.3. – La validità delle stesse dovrà essere rinnovata sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

21. Riservatezza e proprietà degli elaborati

21.1. – L'Appaltatore garantisce la massima riservatezza su ogni informazione o documento che divenga ad esso noto, in conseguenza o in occasione della esecuzione del contratto. Tali informazioni non potranno essere utilizzate né rivelate a terzi, salva la autorizzazione del Comune, e dovranno essere trattate con i più elevati standard di riservatezza.

21.2. – Tutti gli elaborati saranno di proprietà del Comune.

21.3. – Le attività dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore, garantendo l'originalità degli elaborati prodotti e il rispetto delle norme e regolamenti per l'uso e la diffusione delle opere protette.

21.4. – Con la sottoscrizione, l'Appaltatore assume la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.

21.5 – Qualsiasi violazione del presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto, e titolo per il ristoro dei danni.

22. Conformità agli standard minimi sociali

22.1. – Come previsto anche nel capitolato, i materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

22.3. - Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:

- a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
- b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
- d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

22.3. - Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.

22.4. - La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali comporta l'applicazione della penale nella misura prevista dall'art. 7, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

23. Spese

23.1. – Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

23.2. - Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

23.3.- Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori

somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del capitolato generale d'appalto.

23.4. - A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

23.5. - Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono IVA esclusa.

24. Responsabilità

24.1 – L'aggiudicatario si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che potesse derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, e per qualsivoglia ragione inerente il presente contratto, con possibilità di rivalsa nei confronti del terzo in caso di condanna.

24.2. - Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo dovranno essere immediatamente rimborsate (con escussione della garanzia laddove non intervenga il rimborso nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta), e in ipotesi di crediti dell'Operatore, saranno posti in compensazione.

24.3 – L'appaltatore è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi possano derivare al Comune o a terzi. Esso si impegna a fare applicare, per quanto di sua competenza, quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

24.4 – La violazione dei degli articoli 24.2 e 24.3, determinerà la decadenza e la risoluzione di diritto del contratto, che il Comune potrà far valere mediante comunicazione a mente dell'art. 1456, secondo comma, cod. civ..

25. Controlli

25.1 - La vigilanza sui servizi competerà al Comune per tutto il periodo di affidamento in appalto e sarà esercitata con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei dalla stessa.

26. Recesso

26.1. - La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

26.2. - Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

26.3. - L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. Resta inteso che tale termine non si applica in ipotesi di rilevanti ragioni di interesse pubblico.

26.4. - I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

26.5. - La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

26.6. - L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

27. Tracciabilità

27.1. - L'aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. e si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

27.2. - In particolare si impegna a:

- a) comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative all'incarico con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG precedentemente indicati;
- c) inoltre dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

27.3. - Il Comune verifica in occasione di ogni pagamento all'operatore, nonché in qualsivoglia altro momento, a propria insindacabile decisione e anche mediante terzi, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

27.4. - L'appaltatore deve garantire il rispetto delle norme anche nei rapporti fra i membri dell'eventuale formazione aggregata, nonché con ausiliari e subappaltatori.

28. Imposta di bollo

28.1. - L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007

mediante modello unico informatico.

29. Trattamento dei dati

29.1. - Le parti si informano e autorizzano reciprocamente in ordine al trattamento dei dati personali, che avverrà secondo le norme via via vigenti, esclusivamente per lo svolgimento delle attività, per la gestione del contratto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

30. Stipula

30.1. - Il presente contratto è stato stipulato in forma pubblica amministrativa in formato elettronico.

27.2 - Ne è data lettura alle parti che lo confermano e meco sottoscrivono con firma digitale – previo accertamento della validità del certificato elettronico utilizzato dalla parte privata – dopo aver rinunciato espressamente alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

Il presente contratto è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n. facciate intere sin qui della presente facciata in carta resa legale e di un allegato.

Letto, firmato e sottoscritto.

L'appaltatore

Per il Comune
IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

Per il Comune
IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE

A mente degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., per quanto ritenuti non applicabili dalle parti, l'appaltatore dichiara di aver conosciuto e valutato prima di presentare l'offerta, di aver esaminato, ponderato e di accettare le seguenti pattuizioni, delle quali ha tenuto conto nel valutare la convenienza dell'offerta e della stipula del contratto:

Art. 1 – Documentazione contrattuale. Estensione degli obblighi;

Art. 2.3., afferente la documentazione e rendicontazione separata per i tre lotti funzionali;

Art. 2.3, in ordine alla risoluzione espressa dallo stesso prevista;

Art. 2.5., circa la invariabilità del corrispettivo;

Art. 6 – Termini;

Art. 7 – Penali e premio di accelerazione;

Art. 8 – Oneri dell'appaltatore;

Art. 9 – Sospensioni o riprese;

Art. 11 – Invariabilità del corrispettivo;

Art. 12 – Pagamenti;

Art. 13 – Collaudo. Gratuita manutenzione;

Art. 14 – Clausola risolutiva espressa;

Art. 15 – Competenza esclusiva. Controversie;

Art. 16 – Lavoro, previdenza, assistenza;

Art. 17 – Adempimenti in materia antimafia e penali;

Art. 18 – Subappalto;

Art. 19 – Garanzia definitiva;

Art. 20 – Assicurazioni;

Art. 21 – Riservatezza. Proprietà degli elaborati;

Art. 22 – Conformità agli standard minimi sociali;

Art. 24 – Responsabilità;

Art. 26 – Recesso;

Art. 27 – Tracciabilità.

Con riferimento al capitolato:

Art. 10, nella parte inerente la vincolatività dei prezzi unitari per la determinazione del corrispettivo dovuto per varianti, e la applicazione del ribasso sui prezzi unitari;

Art. 17 – Norme generali su materiali, componenti ed esecuzione;

Art. 20 – Termine e ultimazione dei lavori;

Art. 21 – Sospensioni e proroghe;

Art. 22 – Penali e premio di accelerazione;

Art. 24 – Inderogabilità dei termini di esecuzione;

Art. 25 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini;

Art. 26 – Modifica in corso di efficacia

Art. 30 – Ritardo nella progettazione esecutiva;

Art. 31 – Approvazione della progettazione esecutiva;

Art. 38 – Formalità e adempimento ai quali sono subordinati i pagamenti;

Art. 40 – Revisione dei prezzi;

Art. 41 – Anticipazione del prezzo di alcuni materiali;

Art. 42 – Cessione del contratto e cessione dei crediti;

Art 46 – Modifica in corso d'efficacia;

Art. 47 – Garanzia per vizi e difformità dell'opera;

Art. 48 – Variazione dei lavori;

Art. 49 – Varianti per errori od omissioni progettuali;

Art. 50 – Prezzi applicabili a nuovi lavori e nuovi prezzi;

Art. 51 – Norme di sicurezza generali;

Art. 55 – Subappalto;

Art. 56 – Responsabilità in materia di subappalto;

Art. 57 – Pagamento ai subappaltatori;

Art. 58 – Definizione delle controversie e iscrizione delle riserve;

Art. 59 – Adempimenti, oneri ed obblighi in capo all'appaltatore;

Art. 60 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera;

Art. 61 – DURC;

Art. 62 – Andamento dei lavori;

Art. 63 – Risoluzione per colpa dell'appaltatore;

Art. 64 – Recesso;

Art. 68 – Custodia del cantiere;

Art. 69 – Cartelli del cantiere;

Art. 71 – Conformità agli standard sociali;

Art. 75 – Casi particolari di penali;

Art. 79 – Doveri comportamentali.

Letto, firmato e sottoscritto.

L'appaltatore

Per il Comune

IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE
